



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PALERMO SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PILLITTERI	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	PUCCIO	SETTIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MONTALTO	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6715/11 depositato il 07/12/2011
- avverso la sentenza n. 1774/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PALERMO contro: COMUNE DI CINISI
difeso da:
PELLEGRINO AVV. GIANCARLO
VIA PRINCIPE DI GRANATELLI, 37 90100 PALERMO
- avverso la sentenza n. 178/4/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PALERMO contro: COMUNE DI CINISI
difeso da:
PELLEGRINO AVV. GIANCARLO
VIA PRINCIPE DI GRANATELLI, 37 90100 PALERMO
- proposto dal ricorrente:**
CO.RE.TUR.CONSORZIO REGIONALE PER LA COOPERAZIONE TURISTICA
C.DA MAGAGGIARI C/O FLORIO PARK HOT 90045 CINISI PA
- difeso da:**
DAGNINO ALESSANDRO
AVV.
PIAZZA VIRGILIO 4 90141 PALERMO PA

altre parti coinvolte:
SERIT SICILIA S.P.A.

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 6715/11

UDIENZA DEL

09/07/2014 ore 09:30

SENTENZA

N° 2924/24/14

PRONUNCIATA IL:


8.07.2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7 OTT. 2014

Il Segretario

COORDINATORE
Area III
Capo Area Segreteria Giudiziarie
(Dott.ssa Maria Concetta Alduino)





(segue)

VIA E. MORSELLI N. 8 90100 PALERMO PA

difeso da:

MAZZOLA AVV. ROSARIO

VIA GIUSEPPE DE SPUCHES, 10 90100 PALERMO PA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620080087213544 TARSU/TIA 2008

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2962009079010422 TARSU/TIA 2008

SEZIONE

N° 24


REG.GENERALE

N° 6715/11

UDIENZA DEL

09/07/2014

ore 09:30



(segue)



Commissione Tributaria Regionale di Palermo

Sezione XXIV

Commissione composta da:

Salvatore Pillitteri Presidente

Alfredo Montelto Giudice

Settimo Puccio Relatore

Udienza del: 9/7/2014

R.G.A. N.: 6715/11

Ricorso in appello esaminato in: pubblica udienza

Avverso decisione Palermo, Sezione IV, R.G.R. n. 691/09,

C.T.P. di: Sentenza n. 177/04/11, del 23/2/2011, depositata il 23/3/2011

Appellante: CO.RE.TUR. Soc. Coop. a r.l. Florio Park Hotel, con sede in Cinisi (Pa), Contrada Magaggiari, codice fiscale 03159980824

Controparte: Comune di Cinisi (Pa)

Atto impugnato: cartella di pagamento

Imposte/tasse: Tarsu

Anno: 2008


inserito nella stessa categoria n. III *“i locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività, convivenze, esercizi alberghieri”* sostenendo che detta individuazione era necessaria per individuare le superfici *“con omogenea potenzialità di rifiuti”*.

Ciò nonostante il Comune di Cinisi, per l'anno 2008, ha ritenuto di applicare tariffe diverse per le abitazioni e per gli alberghi sostenendo, come dichiarato in appello, che tale differenziazione era legittimata dello stesso art. 68, comma 2, che in merito all'articolazione delle categorie precisa che le stesse sono stabilite *“in via di massima”*.

Questa espressione, a giudizio di questa Commissione, non può significare *sic et simpliciter*, come sostenuto dal Comune, che l'Ente impositore può prevedere tariffe differenti da quelle delineate dal legislatore, ma porta a ritenere che una rilevante differenza tra le tariffe per superfici appartenenti alla stessa categoria debba essere necessariamente ed adeguatamente motivata come peraltro sancito dall'art. 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente) che impone l'obbligo della motivazione con l'indicazione dei *“... presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione ...”*.

Tra l'altro, occorre inoltre precisare che il Comune di Cinisi, come evidenziato nell'avviso di pagamento, ha pure applicato sulle superfici qualificate come *“aree scoperte operative”* la stessa tariffa prevista per le superfici qualificate come *“alberghi e pensioni”* pari ad Euro 4,92= per mq e per le superfici qualificate come *“stabilimento balneare”* la tariffa di Euro 2,49 per mq., non fornendo alla società Contribuente né le dovute motivazioni né gli elementi sufficienti per effettuare le necessarie verifiche.

Quanto sopra porta, in base alle norme sopra indicate, a ritenere che l'intera superficie debba essere tassata sulla base della tariffa deliberata



(segue)



Commissione Tributaria Regionale di Palermo

Sezione XXIV

Commissione composta da:

Salvatore Pillitteri Presidente

Alfredo Montelto Giudice

Settimo Puccio Relatore

Udienza del: 9/7/2014

R.G.A. N.: 6715/11

Ricorso in appello esaminato in: pubblica udienza

Avverso decisione Palermo, Sezione IV, R.G.R. n. 691/09,

C.T.P. di: Sentenza n. 177/04/11, del 23/2/2011, depositata il 23/3/2011

Appellante: CO.RE.TUR. Soc. Coop. a r.l. Florio Park Hotel, con sede in Cinisi (Pa), Contrada Magaggiari, codice fiscale 03159980824

Controparte: Comune di Cinisi (Pa)

Atto impugnato: cartella di pagamento

Imposte/tasse: Tarsu

Anno: 2008

dalla Giunta Municipale del Comune di Cinisi n. 69, del 30 aprile 2007, per le abitazioni private pari ad Euro 1,72= per mq. e con l'esclusione dei periodi di inutilizzo della struttura legati al periodo stagionale di chiusura dell'esercizio alberghiero.

Infine, si ritiene utile precisare che la Sezione XXV di questa Commissione Tributaria Regionale di Palermo, con sentenza n. 90/25/08, del 3/6/2008, riguardante le stesse parti, in ordine all'accertamento della TARSU per gli anni 2003 e 2004, ha stabilito per l'intero complesso alberghiero l'applicazione della tariffa prevista per le abitazioni private e convenuto sulla riduzione della tariffa in relazione alla stagionalità dell'attività alberghiera.

Per tutte le ragioni espresse, ritenendo assorbito l'esame di ogni altra doglianza, questa Commissione ritiene che l'appello presentato dalla società Contribuente debba essere accolto.


Con riguardo alle spese di giudizio, questa Commissione, in considerazione delle numerose norme e sentenze non sempre univoche che su questo tema si sono succedute nel tempo, ritiene che sussistano i motivi per la loro compensazione.

PER TALI MOTIVI

La Commissione accoglie l'appello della società Contribuente e compensa le spese.

Così deciso in Palermo il 9 luglio 2014

Relatore



Il Presidente

Sv. Salvatore Pillitteri